CAMERA DEI DEPUTATI N. 1287

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Agevolazioni fiscali per le imprese operanti nelle aree interessate dal tracciato della linea ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione

Presentata il 1° luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La linea ferroviaria Torino-Lione rappresenta un'opportunità importante per i territori direttamente interessati dall'opera infrastrutturale oltre che per l'economia nazionale. Il corridoio ferroviario consente di eliminare dal percorso stradale l'equivalente di oltre 2,6 milioni di veicoli pesanti all'anno, di cui circa 1 milione grazie al servizio di autostrada viaggiante. Appare conseguentemente evidente e necessario che la rilevante opera sia conseguita coinvolgendo in particolare, oltre che le popolazioni, le imprese presenti nelle aree direttamente coinvolte dalla linea ferroviaria nel rispetto dell'ambiente, ma anche dei vincoli internazionali ed europei in materia di tempi e di finanziamenti.

A tale scopo la presente proposta di legge intende sostenere le imprese direttamente coinvolte dal tracciato ferroviario Torino-Lione, che contribuiscono alla realizzazione dell'importante opera infrastrutturale, attraverso un'agevolazione fiscale, favorendo, inoltre, una relazione più diretta tra capacità contributiva di un territorio e realizzazione di opere pubbliche nel medesimo territorio e attuando in tal modo una forma di federalismo fiscale.

Le misure previste dalla proposta di legge sono pertanto rivolte alle imprese che operano investimenti nelle aree interessate dal tracciato dell'alta velocità (TAV) Torino-Lione, in quanto esse garantiscono, in relazione agli obblighi di tenuta della contabilità, una maggiore facilità di gestione e di monitoraggio del corretto utilizzo dello strumento fiscale attraverso il credito d'imposta. Per conferire a tali misure una maggiore dinamicità e per massimizzare gli effetti benefici che esse produrranno

nei primi anni di applicazione, l'incentivo è limitato nel tempo, dato che è soprattutto nel breve periodo che il settore dei lavori pubblici necessita di un effettivo rilancio.

Per rendere più vantaggioso il beneficio si prevede un coefficiente di maggiorazione fisso legato sostanzialmente alla natura dell'investimento, da determinare in ragione del risparmio derivante dalla modalità di reperimento dei fondi. Poiché tale valutazione necessita di particolari calcoli e interessa vari fattori, si ritiene opportuno stabilirla con regolamento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Oggetto).

1. Alle imprese che operano nelle aree interessate dal tracciato della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, è attribuito un credito d'imposta pari all'ammontare delle spese sostenute per la realizzazione della linea ferroviaria, aumentato di un coefficiente di maggiorazione stabilito con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che le spese siano relative a opere pubbliche finalizzate alla realizzazione della linea ferroviaria di cui al medesimo comma 1, la cui verifica è attuata secondo modalità stabilite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Agevolazioni fiscali).

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 non può essere utilizzato nei periodi d'imposta successivi a quelli indicati dal medesimo articolo 1, comma 1.

2. Le modalità di certificazione delle spese sostenute e gli adempimenti dichiarativi e contabili sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 1.

3. La formazione e l'utilizzo del credito d'imposta di cui all'articolo 1 sono moni-

torati mediante apposite dichiarazioni e specifiche rilevazioni contabili individuate dal regolamento di cui al medesimo articolo 1, comma 1.

ART. 3.

(Credito d'imposta).

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 della presente legge non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese.

2. Le spese sostenute che danno diritto al credito d'imposta di cui all'articolo 1 non sono deducibili dal reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società.

€ 1,00

17PDL0012200